

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali

Premesso che:

- l'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, inerente il congedo parentale, come recentemente modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 105/2022, prevede che: "I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.";
- nel sistema sindacale italiano tra legge e contratto collettivo, si instaurano rapporti di:
 - a) gerarchia, fondati sull'inderogabilità della norma legale da parte del contratto collettivo;
 - b) integrazione funzionale, incentrati sui rinvii operati dalla legge alla disciplina pattizia.
- In linea generale, pertanto, il contratto collettivo non può peggiorare i livelli di trattamento e le condizioni stabilite direttamente dal legislatore;
- le clausole che si pongono in contrasto con le norme inderogabili di legge sono nulle, ai sensi dell'art. 1418 c.c.;
- è invece normalmente ammessa la deroga in melius della disciplina legale da parte del contratto collettivo (principio del *favor rei*), a meno che la stessa legge non preveda una inderogabilità assoluta;
- il rapporto gerarchico tra legge e contratto collettivo è fondato, dunque, sul principio inderogabilità *in peius* - derogabilità in melius della disciplina legale da parte di quella pattizia;

considerato altresì che:

- il congedo parentale sta subendo, negli ultimi anni, modificazioni importanti, in quanto ritenuto strumento efficace per contrastare il crollo demografico, favorire la natalità e muoversi nella direzione di un'equiparazione dei genitori anche nei doveri legati alla cura dei figli. Sono, dunque, molte le novità di cui tenere conto per la corretta interpretazione e applicazione pratica della disciplina. Infatti, oltre a quanto già previsto dal D. Lgs. n. 105/2022, la legge di Bilancio 2023, con l'art. 1, comma 359, è intervenuta sul primo periodo del comma 1 dell'art. 34 del D. Lgs n. 151/2001, prevedendo l'incremento del trattamento economico del congedo stesso dal 30% all'80% per la durata massima di un mese, in alternativa tra i genitori, e fino al compimento di sei anni del figlio;

si chiede di sapere:

nel caso di contrattazione collettiva a oggi vigente, siglata prima dell'entrata in vigore della disposizione richiamata (13.8.22), che preveda l'esclusione dei periodi di congedo parentale dalla base di computo della tredicesima mensilità, se si possa ritenere che le previsioni diverse riservate alla contrattazione collettiva possano essere solo migliorative e non anche peggiorative rispetto alla disposizione di legge.

Roma, 14 febbraio 2023

Sen. Antonio De Poli



Senatore Antonio De Poli

Palazzo Madama - 00186 Roma Tel. 06 67067092-4092 Fax 06 6706 6092 segreteria.depoli@senato.it
Casella postale, 1 - 35010 - Limena (PD) uff. 391 7553872 depoli.antonio@gmail.com